

**REGIONE BASILICATA**

D.P.G.R. N° 168

Oggetto: L.R. n.2/1995 (e s.m.i.) - Emanazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2014-2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 18 della Legge n. 157 dell'11.02.1992;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n. 2 del 09.01.1995;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 807 del 27.06.2014;

Tutto ciò premesso,

DECRETA**CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2014 - 2015**

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).

Art. 1**Finalità**

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, sul territorio della Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2014 - 2015 e fino a nuova disposizione, è consentito il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

Art. 2

Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio il 21 settembre 2014 e termina il 31 gennaio 2015. Esclusivamente e solo da appostamento temporaneo per le specie colombaccio (*Columba palumbus*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) la stagione termina l'8 febbraio 2015
2. Nelle sole giornate del 03 - 07 - 14 settembre 2014, ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo e limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, all'esterno dei boschi è consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie Tortora (*Streptopelia turtur*) e senza limite di carniere per le specie), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*).
3. Nel periodo dal 21 settembre al 28 settembre 2014, per le giornate di mercoledì, sabato e domenica, la caccia è consentita ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata.
4. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli A.T.C. è consentito a partire dal 01 ottobre 2014 limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie.
5. Periodi e specie cacciabili:
 - a) dal 21 settembre 2014 al 30 novembre 2014: quaglia (*Coturnix coturnix*);
 - b) dal 21 settembre 2014 al 30 ottobre 2014: tortora (*Streptopelia turtur*) in forma vagante.
 - c) dal 21 settembre 2014 al 30 novembre 2014: lepre comune (*Lepus europaeus*);
 - d) dal 03 al 31 dicembre 2014: lepre comune (*Lepus europaeus*), oltre i 500 metri dal perimetro delle aree protette;
 - e) dal 01 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015:
beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnoryphes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), marzaiola (*Anas querquedula*), moriglione (*Aythya ferina*), mestolone (*Anas platyrhynchos*), fischione (*Anas penelope*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), folaga (*Fulica atra*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acufa*), alzavola (*Anas crecca*);
 - f) dal 21 settembre al 31 dicembre 2014 in attuazione dei piani di prelievo annuali predisposti dagli ATC: fagiano (*Phasianus colchicus*);

- g) dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 esclusivamente nelle aziende Agri-Turistiche-Venatorie e Faunistiche Venatorie: starna (*Perdix perdix*) e fagiano (*Phasianus colchicus*) trattandosi di fauna selvatica di allevamento all'uopo immessa;
- h) dal 21 settembre al 31 dicembre 2014: allodola (*Alauda arvensis*) e merlo (*Turdus merula*);
- i) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2014:
colombaccio (*Columba palumbus*);
- j) dal 03 gennaio 2015 al 08 febbraio 2015, esclusivamente da appostamento temporaneo: colombaccio (*Columba palumbus*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*).
- k) dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015: beccaccia (*Scolopax rusticola*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), tordo bottaccio (*turdus philomelos*), cesena (*Turdus pilaris*);
- l) dal 21 settembre al 31 dicembre 2014:
volpe (*Vulpes vulpes*);
- m) dal 03 al 31 gennaio 2015: volpe (*Vulpes vulpes*), caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita, previo piano di abbattimento regolarmente autorizzato dalla Provincia territorialmente competente;

Art. 3

Caccia al cinghiale (*Sus Scrofa*)

La caccia al cinghiale, solo in battuta e braccata e con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo è consentita dal 01 ottobre al 31 dicembre 2014 e viene disciplinata con un Regolamento emanato dal Comitato Direttivo dell'A.T.C. entro il 31 agosto 2014, redatto nel pieno rispetto degli indirizzi generali approvati con D.G.R. n. 656 del 6/5/2008 (notificata in data 19/5/2008 con nota n. 97843/75AG), e concertato con la Provincia competente per territorio, quale Ente delegato alla gestione amministrativa dell'esercizio venatorio.

Art. 4

Caccia di selezione al cinghiale (*Sus scrofa*)

In attuazione di specifici Piani di abbattimenti selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati è autorizzata ai sensi del "Disciplinare per l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale" (allegato n. 1 al presente Calendario) a far tempo dal 02 agosto 2014 al 29/09/2014.

Per l'attuazione dei suddetti Piani di abbattimento saranno impiegati esclusivamente i soggetti riportati all'art. 28 comma 2 della L.R. 2/95 e s.m.i.

Art. 5

Giornate di caccia e Orario consentito

Le giornate di caccia consentite sono tre settimanali e precisamente: mercoledì, sabato e domenica. Dal 01 ottobre 2014 al 30 ottobre 2014, esclusivamente per l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo alla fauna selvatica migratoria, ai sensi dell'art.18, comma 6 della L.N. 157/1992, le giornate consentite sono tre a scelta nella settimana, con esclusione del lunedì, martedì e venerdì (art.30 comma 7 della L.R. n.2/1995).

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per la determinazione di tale orario si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico dell'Aeroporto di Bari (art. 30, comma 8, della L.R. 2/1995 e s.m.i.).

Art. 6

Carniere consentito

Il numero dei capi abbattuti di selvaggina migratoria e stanziale deve essere annotato, in modo indelebile sul tesserino regionale.

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ciascun titolare di licenza, del numero massimo di capi di seguito indicati:

a) Selvaggina stanziale:

- Fagiano (*Phasianus colchicus*) e starna (*Perdix perdix*) complessivamente due capi per ciascuna giornata di caccia;
- Lepre (*Lepus europaeus*) : un capo per ciascuna giornata di caccia e non più di dieci capi nella stagione;
- Cinghiale (*Sus scrofa*): non più di quindici capi a squadra per ciascuna giornata di caccia;

b) Selvaggina migratoria:

Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità, scelti come segue:

- Tortora (*Streptopelia turtur*) : cinque capi
- Quaglia (*Coturnix coturnix*): cinque capi e per un massimo di venticinque capi annui;
- Tordo (*Turdus*), cesena (*turdus pilaris*) e merlo (*turdus merula*) : complessivamente venti capi;
- Allodola (*alauda arvensis*): dieci capi e per un massimo di cinquanta capi annui;
- Palmipedi: complessivamente cinque capi per un massimo di cinquanta capi annui ad eccezione del Codone (*Anas acufa*) per il quale viene fissato il prelievo massimo annuale in venticinque capi;
- Colombaccio (*Columba palumbus*): cinque capi;
- Beccaccia (*Scolopax rusticola*): tre capi e per un massimo di cinquanta capi annui;
- Trampolieri: complessivamente tre capi ad eccezione della Pavoncella (*Vanellus vanellus*) per la quale viene fissato il prelievo massimo annuale in venticinque capi;

Art. 7

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 8

Uso e addestramento cani da caccia

L'uso e l'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o, comunque, colture danneggiabili.

L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito, con esclusione del tardo pomeriggio, dal 02 al 31 agosto 2014 in tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì e comunque non oltre le ore 18.00.

E' consentito l'utilizzo del cane da seguita fino al 31 gennaio 2015 per braccate alla volpe (*Vulpes vulpes*), previo piano di abbattimento regolarmente autorizzato dalla Provincia territorialmente competente.

L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 9

Tesserino venatorio regionale

Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere l'apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia di residenza.

Fa parte integrante del tesserino copia del presente calendario venatorio regionale.

L'intestatario del tesserino deve:

- prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia prescelto nella propria o in altra Regione;
- annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile negli appositi spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.
- al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia, annotare in modo indelebile negli spazi all'uopo destinati, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti.

Per il rinnovo del tesserino è obbligatoria la riconsegna, entro la fine del mese di febbraio, pena esclusione dell'attività venatoria, alla Provincia di competenza di quello relativo all'annata venatoria precedente.

Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 10

Tassa regionale

I titolari di licenza di caccia, che effettuano l'esercizio venatorio, devono essere muniti di ricevuta di versamento della tassa di concessione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 2/1995.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a : Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100 Potenza, indicando la causale.

Art. 11

Versamento quota permessi A.T.C.

Ai sensi dell'art.8 del Regolamento Attuativo della L.R. 2/95, le quote per l'accesso agli Ambirti territoriali di caccia relativamente ai cacciatori non residenti in Basilicata vengono così stabilite:

- permesso mensile € 100,00;
- permesso settimanale € 33,00;
- permesso giornaliero € 20,00

È fatto obbligo agli ATC di predisporre per ogni singolo permesso rilasciato la scheda relativa alla selvaggina migratoria abbattuta da riconsegnare, debitamente compilata, all'ATC o all'operatore turistico ospitante o inviata per posta.

Art. 12

Controllo delle specie

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Province ai sensi e con le modalità previste dall'art. 19 della L. n. 157/1992 e dall'art. 28 della L. R. n. 2/1995, attuano conformemente ad specifico disciplinare redatto dalla Regione Basilicata, appositi piani di controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento, e possono ridurre i periodi di caccia a determinate specie. Le Province possono altresì predisporre piani di immissione di fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10 comma 7 della predetta L.n. 157/1992, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi Nazionali e Regionali, ad esclusione della specie cinghiale, previo consenso dell'Ente Parco e degli Uffici Regionali competenti.

Art. 13

Specie temporaneamente protette

A causa della ridotta consistenza faunistica, la caccia è vietata per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), coturnice (*Alectoris graeca*), moretta (*Aythya fuligula*) e combattente (*Philomachus pugnax*)

E' momentaneamente preclusa all'attività venatoria per il solo periodo del mese di settembre e fino alla prima settimana di ottobre, dei tratti interessati dalla presenza della Cicogna nera, porzione di

territorio espressamente tabellata a cura dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche

Art. 14

Attività venatoria nelle zone nei siti Rete Natura 2000 (S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C.)

In tutte le zone S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C. della Regione Basilicata non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, riportate nell'allegato n. 2 al presente calendario, e dove per effetto di normative specifiche è vietata l'attività venatoria, è fatto ulteriore divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre ad esclusione del prelievo degli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2015, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- d) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti regionali e nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre 2014 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- g) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- h) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 15

Divieti generali

Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica normativa nazionale e regionale.

E' vietata la caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1).

E' sempre vietato abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario.

E' consentito l'uso dei fucili a ripetizione o semiautomatici con caricatore contenente non più di due cartucce.

E' vietato l'uso di carabine con più di due colpi nel caricatore.

Art. 16

Altri divieti

E' vietato altresì:

- A. cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- B. cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- C. utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- D. utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- E. l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- F. la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- G. la caccia a rastrello in più di tre persone;
- H. l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- I. cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- J. usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o simili con amplificazione del suono;
- K. l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;
- L. cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L.n. 394/1991 e L.R. 28/1994;

M. lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;

N. lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;

O. agli A.T.C., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Provincia competente per territorio e dalla stessa comunicato obbligatoriamente alla Regione Basilicata.

Art. 17

Disciplina della caccia lungo le coste "rotte di migrazione"

E' vietata qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 della L. n. 157/1992).

Art. 18

Vigilanza

Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al disposto dall'art. 45 della L.R. n. 2/1995.

Art. 19

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42 della L.R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente competente.

Art. 20

Sensibilizzazione all'utilizzo di munizioni prive di piombo per il prelievo dell'avifauna.

Per l'annata venatoria di cui al presente calendario la Regione Basilicata promuove l'informazione sulle possibili conseguenze derivanti dall'uso di munizioni contenenti piombo per la caccia

all'avifauna attraverso la divulgazione dello studio 58/2012 dell'ISPRA "Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni" (allegato n. 3 al presente Calendario)

Art. 21

Norma finale

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente calendario venatorio, valgono le disposizioni vigenti di leggi nazionali, regionali e regolamenti regionali.

Potenza, **51 LUG. 2014**

PITTELLA
[Handwritten signature]

[Faint stamp: REGIONE CALABRIA]

[Faint circular stamp]